MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
VILLONGO – FORESTO SPARSO – GANDOSSO
Via A. Volta, 1 - 24060 VILLONGO (BG) - **C.F.95118490168**
☎ 035 927200
e-mail: bgic891004@istruzione.it - pec: bgic891004@pec.istruzione.it
Sito Internet: www.icvillongo.edu.it

PROTOCOLLO SULLA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO APPROVATO E ADOTTATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI ALLEGATO AL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA

Documenti di riferimento pubblicati insieme al PTOF sull'albo on line: Patto educativo di corresponsabilità. Regolamento di disciplina (D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria**. Nota MIUR 31 luglio 2008, prot. 3602)**

INDICE

Principi, oggetto e finalità. La valutazione nelle Indicazioni nazionali
La valutazione nella normativa
Validità dell'anno scolastico
Ammissione alla classe successiva
Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento
Calcolo validità anno scolastico
Valutazione in ingresso/diagnostica
Valutazione in itinere/formativa
Valutazione finale/sommativa e orientativa
Strumenti per le osservazioni occasionali e sistematiche
Prove oggettive o strutturate (*stimolo chiuso, risposta chiusa)*
Prove tradizionali/semistrutturate *(stimolo chiuso, risposta aperta - stimolo aperto risposta chiusa)*
Prove non strutturate (*stimolo aperto, risposta aperta)*
Criteri generali per valutare
Strumenti per promuovere l'autovalutazione
Criteri di valutazione intermedia e finale degli apprendimenti
Criteri di valutazione intermedia e finale relativi all'insegnamento trasversale dell'Educazione civica
Criteri di valutazione intermedia e finale relativi all'insegnamento della Religione cattolica (IRC)
Criteri di valutazione intermedia e finale relativi all'insegnamento dell'Attività Alternativa (AA)
Criteri per la valutazione intermedia e finale del comportamento
Criteri per l'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato negli scrutini finali
Griglie e indicatori/descrittori per la formulazione del giudizio globale
Elementi da considerare nel caso di non ammissione alla classe successiva e /o agli esami di stato
Esame di Stato conclusivo del primo ciclo
La certificazione delle competenze
Organizzazione e gestione e-portfolio
Scuola in ospedale e istruzione domiciliare. Istruzione parentale (Homeschooling)
Esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione

DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012

VALUTAZIONE

"*Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo.*

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.

Occorre assicurare agli studenti e alle famiglie un'informazione tempestiva e trasparente sui criteri e sui risultati delle valutazioni effettuate nei diversi momenti del percorso scolastico, promuovendone con costanza la partecipazione e la corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni.

Alle singole istituzioni scolastiche spetta, inoltre, la responsabilità dell'autovalutazione, che ha la funzione di introdurre modalità riflessive sull'intera organizzazione dell'offerta educativa e didattica della scuola, per svilupparne l'efficacia, anche attraverso dati di rendicontazione sociale o emergenti da valutazioni esterne.

[…]

La promozione, insieme, di autovalutazione e valutazione costituisce la condizione decisiva per il miglioramento delle scuole e del sistema di istruzione, poiché unisce il rigore delle procedure di verifica con la riflessione dei docenti coinvolti nella stessa classe, nella stessa area disciplinare, nella stessa scuola o operanti in rete con docenti di altre scuole".

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Art. 1 Principi, oggetto e finalità della valutazione e della certificazione

1. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

2. La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo … è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.

3. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.

4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, anche in sede di elaborazione del piano triennale dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio.

5. Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.

6. L'istituzione scolastica certifica l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi.

Art. 2 Valutazione nel primo ciclo

1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.

2. L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

3. La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica

partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.
[…]
5. La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell'articolo 1. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249.
6. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.
[…]

Art. 5 validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado (SEGUE ESEMPLIFICAZIONE)
1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.
2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

Art. 6 Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo
1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo.
*2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, **la non ammissione** alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.*
3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; seguendo tale norma anche il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
5. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.
[…]

Art.11 Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento
1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.

2. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.
3. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.
4. Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.
5. Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonchè ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.
6. Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.
[…]
9. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.
10. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.
11. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano gia' stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.
12. Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.
13. In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.
14. Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 4 e 7. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese di cui all'articolo 7.
15. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

CALCOLO VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO

D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
[…]

Art. 5. Scuola secondaria di I grado
1. L'orario annuale obbligatorio delle lezioni nella scuola secondaria di I grado è di complessive 990 ore, corrispondente a 29 ore settimanali, più 33 ore annuali da destinare ad attività di approfondimento riferita agli insegnamenti di materie letterarie.
[…]
3. Le classi a «tempo prolungato» sono autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata a ciascuna provincia e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di insegnamenti e attività di 36 ore. In via eccezionale, può essere autorizzato un orario settimanale fino ad un massimo di 40 ore…

C.M. 4 MARZO 2011, N.20 PROT 1483. Oggetto: validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado- Artt. 2 e 14 D.P.R. 122/2009.
[…]

Finalità
"Le disposizioni contenute nel Regolamento per la valutazione degli alunni, che indicano la condizione la cui sussistenza è necessaria ai fini della validità dell'anno scolastico, pongono chiaramente l'accento sulla presenza degli studenti alle lezioni.
La finalità delle stesse è, infatti, quella di incentivare gli studenti al massimo impegno di presenza a scuola, così da consentire agli insegnanti di disporre della maggior quantità possibile di elementi per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento.
Ed invero anche le deroghe al limite minimo di frequenza alle lezioni vengono consentite purché non sia pregiudicata la possibilità di valutazione degli alunni.
[…]

Monte ore annuale
Sia l'art. 2, comma 10, che l'art. 14, comma 7, del D.P.R. 122/2009 prevedono esplicitamente, come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni ***, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.***
In tale prospettiva ***risulta improprio e fonte di possibili equivoci il riferimento ai giorni complessivi di lezione previsti dai calendari scolastici regionali, anziché alle ore definite dagli ordinamenti della scuola secondaria di primo grado****... Infatti va precisato che* ***il numero dei giorni di lezione previsto dai calendari scolastici regionali costituisce l'offerta del servizio scolastico che deve essere assicurato alle famiglie****, mentre il limite minimo di frequenza richiesto dalle menzionate disposizioni inerisce alla regolarità didattica e alla valutabilità del percorso svolto dal singolo studente*
Per le stesse ragioni, considerato il riferimento al monte ore annuale, ***è ininfluente il fatto che l'orario settimanale delle lezioni sia organizzato su sei o cinque giorni.***
Le istituzioni scolastiche, in base all'ordinamento scolastico di appartenenza, vorranno definire preliminarmente il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso, quale base di calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dal Regolamento per la validità dell'anno ***, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio".***
[…]

Comunicazioni allo studente e alla famiglia
L'istituzione scolastica comunica all'inizio dell'anno scolastico ad ogni studente e alla sua famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la

validità dell'anno; pubblica altresì all'albo della scuola le deroghe a tale limite previste dal collegio dei docenti.
Si segnala inoltre la necessità di ***dare, secondo una periodicità definita autonomamente da ciascuna istituzione scolastica e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali ad ogni studente e alla sua famiglia*** *perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate".*

CALCOLO
Il numero delle settimane comprese in un anno scolastico è pari a 33 per il monte ore annuo obbligatorio.

Classi a tempo normale: monte ore annuo 29h x 33 settimane + 33 ore= 957+33h= **990h.**
Numero ore minimo presenze degli alunni a scuola per la validità dell'anno scolastico per tutte le classi: ¾ x 990h= 742,5h=**743h.**

Classi a tempo prolungato: monte ore annuo 36hx33 settimane=**1188h.**
Numero ore minimo presenze alunni a scuola per la validità dell'anno scolastico, per tutte le classi: ¾ x1188h=**891h**

PROCESSO DI VALUTAZIONE

Valutazione in ingresso/diagnostica
La valutazione diagnostica consente di verificare i livelli di partenza degli apprendimenti dei singoli alunni e viene espressa su tutto il periodo iniziale di accoglienza. Gli **indicatori** di valutazione sono i seguenti: 1) *livello della situazione di partenza in relazione agli obiettivi di apprendimento* connessi alle competenze disciplinari; 2) *livello della situazione di partenza in relazione ai seguenti obiettivi formativi* connessi alle competenze trasversali: *profondere impegno; manifestare interesse e partecipare con interventi costruttivi e pertinenti; costanza nello svolgimento delle attività; capacità empatica e di resilienza, possedere un metodo di studio valido e la capacità di organizzazione del lavoro; risolvere problemi e progettare; gestire correttamente le consegne; utilizzare i linguaggi specifici delle discipline, capacità di transfert, capacità di autovalutazione, disponibilità e collaborazione/cooperazione con docenti e compagni* . Sono **strumenti** di valutazione diagnostica: le *osservazioni occasionali e sistematiche* sui singoli alunni durante le attività svolte e le *prove d'ingresso* (obbligatorie per tutte le classi, in particolare per le prime anche in vista della progettazione del curricolo verticale e della continuità valutativa).
Per ciò che riguarda i **criteri,** alle prove d'ingresso somministrate si attribuisce un voto *non inferiore a 4/10* con l'utilizzo del solo *voto intero* con *esclusione delle frazioni decimali.* Tali valutazioni, insieme agli altri strumenti valutativi, contribuiscono alla definizione di un voto complessivo compreso tra 4 e 10 per ogni alunno e per ogni disciplina (per religione e attività alternative si avrà un giudizio compreso tra *insufficiente* e *ottimo*).
La valutazione complessiva e quelle relative alle singole prove non vengono riportate né sul registro del docente né sul documento di valutazione dell'alunno né fanno media per la valutazione sommativa, ma vengono utilizzate nella progettazione educativo-didattica individuale per distribuire gli alunni (gruppi omogenei ed eterogenei nella stessa classe) nelle seguenti fasce di livello di partenza: *prima* (**di livello avanzato**), corrispondente ai voti 9 e 10 e ai giudizi *distinto* e *ottimo; seconda* (**di livello intermedio**), corrispondente al voto 8 e al giudizio *buono; terza* (**di livello base**), corrispondente ai voti 6 e 7 e ai giudizi *sufficiente* e *discreto; quarta* (**di livello iniziale**), corrispondente ai voti 4 e 5 e al giudizio *insufficiente*. (***N.B. i livelli sono in linea col nuovo modello di certificazione delle competenze, Decreto 30 gennaio 2024, N. 14):***
Per l'inserimento dei singoli alunni in fasce (seguono il criterio prima esposto) di livello di partenza comprensive di tutte le discipline in senso globale si applica la media, per ogni alunno, del voto di partenza di tutte le discipline (le rilevazioni di livello elaborate dai docenti di religione cattolica e di attività alternative non hanno rilevanza in questa sede).

Valutazione in itinere/formativa
La valutazione formativa è attuata in itinere per monitorare i livelli degli apprendimenti al fine di orientare il percorso didattico dell'alunno e viene espressa su periodi didattici in relazione alle programmazioni curricolari per competenze. Gli **indicatori** sono i seguenti: 1) *livello di raggiungimento degli obiettivi di apprendimento* connessi alle competenze disciplinari; 2) *livello di raggiungimento degli obiettivi formativi* connessi alle competenze trasversali, quindi: *profondere impegno; manifestare interesse e partecipare con interventi costruttivi e pertinenti; costanza nello svolgimento delle attività; capacità empatica e di resilienza, possedere un metodo di studio valido e la capacità di organizzazione del lavoro; risolvere problemi e*

progettare; gestire correttamente le consegne; utilizzare i linguaggi specifici delle discipline, (laddove non esplicitato negli obiettivi disciplinari); *evidenziare progressi rispetto alla situazione di partenza* o, alternativamente, *mantenere i livelli adeguati già posseduti in partenza*; *rafforzare la propria identità di studente e cittadino consapevole* (solo per Educazione civica) *capacità di transfert, capacità di autovalutazione, disponibilità e collaborazione/cooperazione con docenti e compagni.*
Sono **strumenti** di valutazione formativa: le *osservazioni, occasionali e sistematiche,* sui singoli alunni durante le attività svolte, le *prove di verifica formativa (Vedi tipologie pag. 8) .* Per ciò che riguarda i **criteri,** si può attribuire un voto numerico (non inferiore a 4/10) alle singole prove formative o un giudizio sintetico, in relazione alle discipline e a discrezione del singolo docente.
Tali valutazioni, insieme agli altri strumenti valutativi, contribuiscono alla definizione di una valutazione di massima (non necessariamente espressa in termini docimologici o con giudizi sintetici precostituiti) riferita a periodi didattici in relazione alle programmazioni curricolari.
La valutazione complessiva e quella espressa sulle singole prove non vengono riportate su alcun documento né fanno media per la valutazione sommativa, tuttavia possono offrire importanti elementi per la valutazione in sede sommativa.
Si precisa che:

- le famiglie visualizzano le valutazioni in itinere relative alle prove di verifica scritte e orali mediante l'utilizzo del registro elettronico;
- in aggiunta ai consueti momenti di dialogo settimanali e quadrimestrali verranno altresì inviate comunicazioni alla famiglia nei seguenti altri casi:
    - rendimento insufficiente in una o più discipline;
    - numero di assenze troppo elevato;
    - comportamento poco corretto, non in linea col Patto educativo di corresponsabilità e col Regolamento di disciplina;
    - nota/sanzione disciplinare sul registro di classe, come da Regolamento di disciplina;
- l'andamento scolastico non soddisfacente di uno studente deve essere tempestivamente comunicato alla famiglia (mediante comunicazione scritta e/o colloquio diretto), con chiara indicazione del possibile esito negativo dell'anno scolastico.

Valutazione finale/sommativa/orientativa
La valutazione sommativa si colloca nei passaggi "cruciali" del processo valutativo (quadrimestre/anno scolastico), espressa su periodi didattici lunghi (primo e secondo quadrimestre), ufficializza i livelli complessivi degli apprendimenti effettivamente raggiunti. Gli **indicatori** sono gli stessi della valutazione formativa. Sono invece **strumenti** di valutazione sommativa: le *osservazioni occasionali e sistematiche* sui singoli alunni durante le attività svolte; le *prove di verifica sommativa; elementi desunti dalla valutazione formativa.* Per quanto attiene ai **criteri** della valutazione sommativa si premette che, con riferimento alla valutazione sommativa periodica di quadrimestre e di fine anno, in ottemperanza all'art. 2, comma 1 del D.lgs. n. 62/2017, "*La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento*". Tale voto, riportato nel documento di valutazione anche in lettere, verrà attribuito *senza ricorrere a cifre decimali*. Inoltre, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 3 del D.lgs. n. 62/2017 e dalla Circolare MIUR n. 1865 del 10.10.2017, **"***La valutazione viene integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.* Infine si ricorda che "*La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti del consiglio di classe*", così come disposto dal comma 3 dell'art. 2 del D.lgs. 62/2017. In particolare, alle prove di verifica sommativa si dà un voto *non inferiore a 4/10*, con l'utilizzo del solo *voto intero* e con *esclusione delle frazioni decimali*; tali valutazioni, insieme agli altri strumenti valutativi, contribuiscono alla definizione di un voto complessivo compreso tra
4 e **10** per ogni alunno e per ogni disciplina (per religione e attività alternative si esprime un giudizio compreso tra *insufficiente* e *ottimo*). Il voto (il giudizio, per religione e attività alternative) del primo quadrimestre non fa media ai fini della definizione di quello del secondo quadrimestre. Le valutazioni espresse sulle singole prove vengono riportate sul registro del docente; la valutazione complessiva viene riportata sia sul registro del docente che sul documento di valutazione dell'alunno; quella relativa al secondo quadrimestre viene poi utilizzata nella relazione finale individuale per distribuire gli alunni nelle seguenti

fasce di livello finali: *prima* (di livello avanzato), corrispondente ai voti 9 e 10 e ai giudizi *distinto* e *ottimo; seconda* (di livello intermedio), corrispondente al voto 8 e al giudizio *buono; terza* (di livello iniziale-base), corrispondente ai voti 6 e 7 e ai giudizi *sufficiente* e *discreto; quarta* (di livello parziale), corrispondente ai voti 4 e 5 e al giudizio *insufficiente*. La valutazione complessiva finale di ogni disciplina viene anche utilizzata nella relazione finale coordinata per la distribuzione dei singoli alunni nelle fasce di livello finali comprensive di tutte le discipline in senso globale, facendo la media, per ogni alunno, del voto finale di tutte le discipline (le rilevazioni di livello elaborate dai docenti di religione cattolica e di attività alternative non hanno rilevanza in questa sede). Le fasce seguono il criterio prima esposto.

Ai sensi della normativa vigente, la valutazione intermedia e finale degli apprendimenti avviene con votazioni in decimi, a partire dalle proposte avanzate dai docenti delle singole discipline in sede di scrutinio.

Uno degli elementi da cui partire per la formulazione della proposta di voto è la media dei voti conseguiti dall'alunno/a nelle prove di verifica svolte in itinere.

Per le discipline che prevedono una valutazione mediante prove scritte e orali, la media è calcolata mediante media dei singoli voti di tutte le prove scritte, orali, pratiche e grafiche.

Tuttavia occorre precisare che la valutazione intermedia e finale non è la semplice espressione della media matematica dei voti poiché concorrono alla sua formulazione anche il processo di apprendimento, la partecipazione e l'impegno.

Pertanto i singoli docenti formuleranno le proposte di voto e il Consiglio di Classe delibererà i voti definitivi, prendendo in considerazione tutti gli elementi utili a delineare il percorso formativo dello studente, sulla base dei criteri riportati nella **tabella a pag. 13.**

STRUMENTI PER LE OSSERVAZIONI OCCASIONALI E SISTEMATICHE

- Check-list: Presenza/assenza tratti comportamentali.
- Check-list tra pari
- Griglie di osservazione
- Scale di valutazione con espressione di un giudizio
- Tecniche sociometriche: Sociogramma di Moreno

TIPOLOGIE DI PROVE PER LA RILEVAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Prove oggettive o strutturate (*stimolo chiuso, risposta chiusa)*

- Le risposte sono univoche e predeterminabili. Le prestazioni possono essere misurate con precisione. Lo stimolo contiene completamente definito il modello della risposta. La risposta corrisponde ad una prestazione già organizzata.
- Esercizi di grammatica e sintassi, esecuzione di calcoli, risoluzione di problemi a percorso obbligato, questionari,
- Test di rievocazione (ricordo della risposta esatta).
- Test di riconoscimento (individuare risposta esatta tra quelle prospettate dalla prova).
- Prove a risposta aperta (Risposta con parola o numero).
- Prove di associazione (compiere una serie di associazioni logiche in riferimento ad un elenco di stimoli).
- Prove di completamento (completare frasi, brani, problemi mancanti di….).
- Prove a scelta binaria (Vero – falso).
- Prove a scelta multipla(completare scegliendo tra più risposte).
- Prove di corrispondenza (mettere in corrispondenza due serie di dati).

Prove tradizionali - semistrutturate *(stimolo chiuso, risposta aperta)*

Le risposte non sono univoche ma sono in grande misura predeterminabili grazie ai vincoli posti negli stimoli. Lo stimolo si presenta accuratamente preparato in funzione del tipo di prestazione che intende sollecitare.

- Composizione e saggi brevi; attività di ricerca; rapporti su moduli strutturati predisposti, analisi del testo, produzione scritta di un testo espositivo, argomentativo…
- Prove pratiche (attività in laboratorio, realizzazione di plastici, di prototipi).
- Rapporto di ricerca strutturata.
- Colloquio strutturato e semistrutturato.

Stimolo aperto - risposta chiusa

Lo stimolo è generalmente ampio, ma improprio, perché non è indirizzato all'allievo.

- Esempi: accade, in genere, nelle interrogazioni e nei colloqui, in cui il docente sollecita l'allievo ad esprimere consenso o a seguire il suo discorso.
- In altre parole, chi interroga ricerca solo una conferma alle proprie convinzioni e non indaga il reale apprendimento dell'allievo.

Prove non strutturate *(stimolo aperto, risposta aperta*)

- Lo stimolo consiste nel fornire l'indicazione di una certa area di problemi entro cui orientarsi.
- Le risposte non sono univoche e non sono predeterminabili.
- Sono le prove tradizionali quali l'interrogazione, il tema, la relazione su esperienze, l'articolo, la lettera, tenuta verbali .

Strumenti per promuovere l'autovalutazione

«*La valutazione … ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e* ***promuove la autovalutazione di ciascuno*** *in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze» (art. 1 C.1 D.l.gs 62/2017).*

- Rubriche valutative.
- Pensare ad alta voce (thinking aloud).
- Riflessione parlata/scritta.
- Valutazione tra pari.
- Il diario di bordo (logbook).

Criteri generali per valutare

- Criterio assoluto predeterminato e basato sul rendimento atteso di ciascun alunno, indipendentemente da qualsiasi altro fattore (valutazione in ingresso/diagnostica).
- Criterio individuale/longitudinale, che tiene conto dei livelli di partenza dell'alunno e dei progressi conseguiti (Prima-dopo).
- Criterio relativo, basato sul confronto tra la prestazione del singolo e quella della classe e delle classi tra loro (gruppo classe – gruppi di livello-classi parallele).

Criteri di valutazione intermedia e finale degli apprendimenti

Ai sensi della normativa vigente, la valutazione intermedia e finale degli apprendimenti avviene con votazioni in decimi.
Essa viene effettuata sulla base dei seguenti indicatori:

VOTO	INDICATORI
10	Conoscenza e comprensione ampia, approfondita e critica dei contenuti. Esposizione ricca, rielaborata, organica, corretta e personale. Capacita di procedere nelle applicazioni con precisione, logicità e originalità personale.
9	Conoscenza completa ed esauriente dei contenuti. Esposizione chiara, corretta ed appropriata. Capacita di procedere nelle applicazioni o nelle esercitazioni in modo esatto, completo.
8	Conoscenza buona e sicura dei contenuti. Esposizione chiara e corretta. Capacita di procedere autonomamente nelle applicazioni o nelle esecuzioni degli esercizi proposti.
7	Conoscenza discreta dei contenuti essenziali. Esposizione prevalentemente chiara. Capacità di procedere con discreta sicurezza e autonomia nelle applicazioni e nell'esecuzione degli esercizi proposti.

6	Conoscenza essenziale dei contenuti. Esposizione sufficientemente corretta, Capacità parziale di procedere nell' applicazioni o nell'esecuzione degli esercizi
5	Conoscenza frammentaria e lacunosa dei contenuti. Esposizione confusa e disordinata. Carenze nelle applicazioni o nell'esecuzione degli esercizi.
4	Conoscenza molto frammentaria e lacunosa dei contenuti. Esposizione molto confusa, disordinata ed estremamente incompleta. Gravi e persistenti carenze nelle applicazioni e/o nell'esecuzione degli esercizi.

Si precisa che i contenuti e le capacità indicate in tabella fanno riferimento al Curricolo di Istituto e alla programmazione curricolare per competenze dei docenti del Consiglio di Classe.

La valutazione degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) predisposto ai sensi del D.L.gs 13 aprile 2017, n. 66 come modificato dal D.L.gs 96/2019. Decreto interministeriale 1 agosto 2023 n. 153**,** adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate Linee guida**,** nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-*ter* del D.l.gs. 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dal D.l.gs 96/2019.

La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) tiene conto del Piano didattico personalizzato(PDP) predisposto ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, dal Decreto 5669/11 e relative Linee guida.

Criteri di valutazione intermedia e finale relativi all'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica
Ai sensi della normativa vigente, le tabelle seguenti riportano i criteri per la valutazione degli apprendimenti relativi all'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica in occasione delle valutazioni periodiche e finali. Sulla base di tali criteri, in sede di scrutinio intermedio e finale, il docente coordinatore di classe, in qualità di coordinatore dell'insegnamento dell'educazione civica, formulerà la proposta di voto, espressa in decimi ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, dopo aver acquisito gli elementi conoscitivi raccolti dai docenti del Consiglio di Classe, contitolari dell'insegnamento dell'Educazione Civica (Costituzione italiana; istituzioni nazionali, dell'Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale; agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; educazione alla cittadinanza digitale; elementi fondamentali di diritto, con particolare riferimento al diritto del lavoro; educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; educazione alla legalità; educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni).

VOTO	GIUDIZIO	DESCRITTORI
10	**OTTIMO**	Le conoscenze sui temi proposti sono complete, consolidate, bene organizzate. L'alunno sa recuperarle e metterle in relazione in modo autonomo, riferirle e utilizzarle anche in contesti non noti. L'alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati ed è in grado di utilizzarle in modo critico come strumento di interpretazione della realtà.
9	**DISTINTO**	Le conoscenze sui temi proposti sono esaurienti, consolidate e bene organizzate. L'alunno sa recuperarle, metterle in relazione in modo autonomo e utilizzarle nello studio individuale. L'alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati ed è in grado di utilizzarle in contesti diversi

8	**BUONO**	Le conoscenze sui temi proposti sono acquisite in modo sistematico. L'alunno sa recuperarle in modo autonomo e utilizzarle nello studio individuale. L'alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati ed è in grado di utilizzarle in contesti noti
7	**DISCRETO**	Le conoscenze sui temi proposti sono essenziali, organizzabili e recuperabili in modo autonomo. L'alunno mette in atto le abilità connesse ai temi trattati in situazioni inerenti la propria diretta esperienza.
6	**SUFFICIENTE**	Le conoscenze sui temi proposti sono essenziali, organizzabili e recuperabili con qualche aiuto del docente. L'alunno mette in atto le abilità connesse ai temi trattati in situazioni inerenti la propria esperienza, con l'aiuto del docente
5	**INSUFFICIENTE**	Le conoscenze sui temi proposti sono minime, organizzabili e recuperabili con l'aiuto del docente. L'alunno mette in atto parzialmente le abilità connesse ai temi trattati, solo se guidato.
4	**DECISAMENTE INSUFFICIENTE**	Le conoscenze sui temi proposti sono episodiche, frammentarie e non consolidate, recuperabili con difficoltà, con l'aiuto e il costante stimolo del docente. L'alunno mette in atto solo in modo sporadico, con l'aiuto del docente e dei compagni, le abilità connesse ai temi trattati.

Criteri di valutazione intermedia e finale relativi all'insegnamento della Religione cattolica (IRC)
Ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.L.gs 62/2017, la valutazione dell'insegnamento della Religione Cattolica è resa su una nota distinta con **giudizio sintetico**

- sull'interesse, la partecipazione e l'impegno manifestati;
- sui livelli di apprendimento realizzati.

Giudizi con i relativi indicatori/descrittori:

GIUDIZIO SINTETICO	INTERESSE MANIFESTATO	LIVELLI DI APPRENDIMENTO CONSEGUITI
OTTIMO	Mostra uno spiccato e costante interesse ed una completa partecipazione alle attività proposte.	Padroneggia in maniera sicura ed approfondita le conoscenze e le riutilizza in forma chiara ed originale.
DISTINTO	Mostra vivo interesse e soddisfacente partecipazione alle attività proposte.	Possiede conoscenze precise, ampie e sa applicarle con sicurezza.
BUONO	Mostra adeguato interesse e buona partecipazione alle attività proposte.	Possiede buone conoscenze ed è in grado di riutilizzarle autonomamente
DISCRETO	Mostra interesse e partecipazione discreti alle attività proposte.	Possiede discrete conoscenze ed è in grado di riutilizzarle autonomamente
SUFFICIENTE	Mostra interesse e partecipazione solo in relazione ad alcuni argomenti trattati.	Possiede conoscenze essenziali; se guidato sa utilizzarle correttamente.
INSUFFICIENTE	Mostra interesse inadeguato e scarsa partecipazione.	Possiede conoscenze frammentarie, superficiali, incomplete ed ha difficoltà ad applicarle.

Criteri di valutazione intermedia e finale relativi all'insegnamento dell'Attività Alternativa (AA)
Ai sensi dell'art. 2, comma 7 del D.L.gs 62/2017, la valutazione delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica è resa su una nota distinta con **giudizio sintetico**:

- sull'interesse, sulla partecipazione e l'impegno manifestati;
- sui livelli di apprendimento realizzati.

Giudizi con i relativi indicatori/descrittori:

GIUDIZIO SINTETICO	INTERESSE MANIFESTATO	LIVELLI DI APPRENDIMENTO CONSEGUTI
OTTIMO	Mostra uno spiccato e costante interesse ed una completa partecipazione alle attività proposte.	Padroneggia in maniera sicura ed approfondita le conoscenze e le riutilizza in forma chiara ed originale.
DISTINTO	Mostra vivo interesse e soddisfacente partecipazione alle attività proposte.	Possiede conoscenze precise, ampie e sa applicarle con sicurezza.
BUONO	Mostra adeguato interesse e buona partecipazione alle attività proposte.	Possiede buone conoscenze ed è in grado di riutilizzarle autonomamente
DISCRETO	Mostra interesse e partecipazione discreti alle attività proposte.	Possiede discrete conoscenze ed è in grado di riutilizzarle autonomamente
SUFFICIENTE	Mostra interesse e partecipazione solo in relazione ad alcuni argomenti trattati.	Possiede conoscenze essenziali; se guidato sa utilizzarle correttamente.
INSUFFICIENTE	Mostra interesse inadeguato e scarsa partecipazione.	Possiede conoscenze frammentarie, superficiali, incomplete ed ha difficoltà ad applicarle.

Criteri per la valutazione intermedia e finale del comportamento

La valutazione del comportamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 e dell'articolo comma 5 del D.L.gs n. 62 del 2017 E COME MODIFICATO DAL l.150 DEL 1.10.2024, è **espressa in decimi**.

Tale valutazione inoltre è determinante per l'ammissione alla classe successiva e all'esame di stato. Il voto viene espresso dall'intero Consiglio di Classe, riunito per gli scrutini, su proposta del docente titolare del maggior numero di ore di insegnamento nella classe.

La valutazione del comportamento farà riferimento, ai seguenti indicatori/descrittori:

Area	**Indicatori**
Costruzione del sé	Conoscenza e rispetto delle regole di convivenza civile e democratica
Rapporto con gli altri	Collaborare e partecipare
Rapporto con la realtà	Agire in modo autonomo e responsabile
	Avere consapevolezza dei valori

DIECI		▪ frequenza regolare, puntualità alle lezioni ▪ responsabilità nella gestione dei propri doveri attiva, consapevole e continua ▪ comportamento consapevole e corretto ▪ comportamento sempre collaborativo e affidabile ▪ comportamento pienamente rispettoso ▪ gestione di un ruolo democraticamente propositivo, riflessivo e attivo
NOVE		▪ frequenza generalmente regolare ▪ responsabilità nella gestione dei propri doveri consapevole e continua ▪ comportamento generalmente corretto ▪ comportamento generalmente collaborativo e affidabile ▪ comportamento rispettoso ▪ comportamenti positivi di accettazione e di inclusione delle diversità
OTTO		▪ alcune assenze e/o ritardi ▪ responsabilità nella gestione dei propri doveri non sempre consapevole sporadici episodi di scarso rispetto ▪ comportamento saltuariamente collaborativo ▪ comportamento generalmente rispettoso ▪ comportamenti tendenzialmente selettivi
SETTE		▪ frequenti assenze e/o ritardi

		▪ gestione dei propri doveri inadeguata rispetto alle sollecitazioni dei docenti ▪ frequenti episodi di scarso rispetto ▪ collaborazione selettiva e poco affidabile ▪ comportamento non sempre rispettoso ▪ comportamenti frequentemente richiamati
SEI		▪ assenze strategiche e frequenti ritardi ▪ atteggiamento di indifferenza alle sollecitazioni ▪ azioni lesive nei confronti di persone e/o cose ▪ comportamento dispersivo e inaffidabile ▪ comportamento spesso poco rispettoso ▪ comportamenti scorretti e poco responsabili
CINQUE		▪ sistematiche assenze e ritardi ▪ atteggiamento di totale rifiuto di fronte ai richiami ▪ reiterazione di azioni lesive e offensive ▪ comportamento inaffidabile e provocatorio ▪ comportamento non rispettoso ▪ comportamenti irresponsabili e lesivi degli altrui diritti

Criteri per l'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato negli scrutini finali

INDICAZIONI SCRUTINIO FINALE	**RIFERIMENTI NORMATIVI**
a) Accertamento del numero di assenze **Classi a tempo normale**: monte ore annuo 29h x 33 settimane + 33 ore= 957+33h= **990h.** Numero ore minimo presenze degli alunni a scuola per la validità dell'anno scolastico per tutte le classi: ¾ x 990h= 742,5h=**743h.** **Classi a tempo prolungato:** monte ore annuo 36hx33 settimane=**1188h.** Numero ore minimo presenze alunni a scuola per la validità dell'anno scolastico, per tutte le classi: ¾ x1188h=**891h** ● L'alunno ha una frequenza inferiore a 3/4 dell'anno scolastico; **l'alunno NON viene ammesso allo scrutinio finale.** Il Consiglio di classe può decidere di ammettere ugualmente l'alunno alla classe successiva/all'esame di stato anche in presenza di numerose assenze, sulla base di **motivate deroghe**, deliberate dal Collegio dei Docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione. Il Collegio dei Docenti ha deliberato di riconoscere i seguenti motivi di deroga: 1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 2. Terapie e/o cure programmate; 3. gravi motivi familiari e/o sociali adeguatamente documentati; 4. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio	*Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.* *Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.* *Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione (art. 5 comm1, 2, 3 D.L.gs n. 62 del 13/04/2017).* **C.M.4/3/2011, prot. 1483, n. 20. Art. 2, comma 10; art. 14, comma 7, del D.P.R. 122/2009.**

1987). È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della nota 20/2011, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo. Sarà a discrezione di ciascun Consiglio di Classe valutare l'applicazione di detti criteri che **dovranno essere espressi in una motivata relazione.**	
b) Si esaminano le proposte di voto relative alle singole discipline ● L'alunno presenta in tutte le discipline una valutazione pari o superiore a 6/10; **l'alunno viene ammesso alla classe successiva/all'esame di stato.** ● L'alunno presenta fino due discipline con valutazioni inferiori a 6/10; **l'alunno viene ammesso alla classe successiva/all'esame di stato**. Il Consiglio di Classe può decidere per l'ammissione o la NON ammissione tenendo conto anche dei seguenti criteri: a) reiterata non promozione dell'alunno b) possibilità di recuperare le lacune accumulate nel periodo estivo e/o nel successivo anno scolastico, contemporaneamente allo svolgimento dei nuovi programmi disciplinari c) quando l'alunno/a presenta almeno tre insufficienze tali da non consentire, in base a potenzialità e attitudini dello studente l'eventuale recupero nella classe successiva, accompagnate da un giudizio negativo sulla partecipazione e interesse manifestato durante le specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento messe in atto dalla scuola e dai docenti d) effettivo vantaggio per lo studente derivante dalla ripetizione dell'anno scolastico e) voto di comportamento inferiore a **sei decimi** In caso di votazioni non è ammessa l'astensione; pertanto tutti i docenti devono votare compreso il presidente il cui voto prevale in caso di parità. **Si prende altresì atto che ogni decisione in merito alla promozione o non promozione rientra nella sovranità del Consiglio di Classe, che potrà decidere caso per caso, in piena autonomia e responsabilità di giudizio.**	*Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo. .(art. 6 comma 1 D.Lgs n. 62 del 13/04/2017)* *L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. da riportare sul documento di valutazione. (Nota MIUR n. 1865 del 10/10/2017)* *Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo. (art.6 comma 2,3 D.Lgs n. 62 del 13/04/2017)*

NOTA BENE: VEDI IN DETTAGLIO GLI ELEMENTI A PAG. 22 e 23 DA RIPORTARE ANCHE NEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Si precisa che quando un Consiglio di Classe decide di non ammettere alla classe successiva due o più alunni, si può prendere in considerazione l'ipotesi di suddividerli in sezioni diverse per l'anno successivo, purché le sezioni interessate non presentino già situazioni problematiche che potrebbero essere ulteriormente complicate.

Tabella indicatori/descrittori per la formulazione del giudizio globale

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.L.gs. n. 62 del 13/04/2017, per la descrizione del processo di apprendimento e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto da ogni alunno si farà riferimento alle schede seguenti.

INDICATORI E CRITERI CLASSE PRIMA E SECONDA SECONDARIA PRIMO QUADRIMESTRE

RELAZIONE CON GLI ALTRI	ACCETTAZIONE DELL'ALTRO	Riconoscimento e rispetto dell'adulto	L'alunno/a riconosce e rispetta il ruolo dell'adulto e ne accetta i consigli.
			L'alunno/a riconosce e quasi sempre rispetta il ruolo dell'adulto.
			L'alunno/a riconosce il ruolo dell'adulto, ma non sempre lo rispetta e ne accetta i consigli.
			L'alunno/a riconosce il ruolo dell'adulto, ma non lo rispetta.
			L'alunno/a tende a non seguire i consigli dell'adulto e spesso assume atteggiamenti di sfida o di indifferenza nei suoi confronti.
		Relazione con i compagni	Si relaziona positivamente con i compagni, dialogando e confrontandosi con loro.
			In genere, si relaziona positivamente con i compagni, ricorrendo il più possibile al dialogo e al confronto.
			Si relaziona positivamente solo con alcuni compagni.
			Si relaziona con i compagni se sollecitato.
			Fatica a relazionarsi con i compagni e tende a risolvere un eventuale conflitto con aggressività fisica o verbale / evitando il confronto sena prendere posizione / subendo la situazione senza reagire.
AUTONOMIA PERSONALE	PERCEZIONE DI SÈ	Atteggiamento di fronte all'esperienza scolastica	Affronta con serenità e sicurezza l'esperienza scolastica.
			Affronta con serenità l'esperienza scolastica.
			Generalmente affronta l'esperienza scolastica senza apprensione.
			Se incoraggiato, affronta con fiducia l'esperienza scolastica.
			Anche se incoraggiato/aiutato, affronta con poca serenità l'esperienza scolastica.
	RESPONSABILITA'	Autoregolazione	Assume comportamenti adeguati al contesto e osserva le regole fissate dalla scuola.
			Generalmente assume comportamenti adeguati al contesto e osserva le principali regole fissate dalla scuola.
			Se guidato, osserva le regole comportamentali fissate dalla scuola e riesce a controllare la propria impulsività e/o emotività e/o aggressività.
			Conosce, ma fatica ad osservare le regole comportamentali fissate dalla scuola; difficilmente riesce a controllare la propria impulsività e/o emotività e/o aggressività.
		Cura del materiale	È accurato e puntuale nella predisposizione e nella gestione del proprio materiale.
			Ha il materiale necessario e lo usa in modo corretto.
			Va guidato e supportato per gestire il proprio materiale.
			Manifesta difficoltà nella gestione del proprio materiale, che spesso non porta.
AUTONOMIA COGNITIVA	IMPEGNO	Impegno	Porta a termine con precisione il lavoro assegnato nei tempi richiesti.
			Porta a termine il lavoro assegnato nei tempi richiesti.
			Solitamente, porta a termine il lavoro assegnato nei tempi richiesti. / Porta a termine il lavoro assegnato nei tempi richiesti, anche se non sempre in modo accurato.
			Se guidato e/o sollecitato, porta a termine il lavoro proposto.
			Si sforza di affrontare le situazioni problematiche che incontra e cerca di portare a termine il lavoro assegnato.
			Si scoraggia di fronte alle difficoltà e non esegue il lavoro assegnato. Non è in grado di procedere correttamente nel lavoro.
	CONTENUTI	Acquisizione del metodo	Usa con sicurezza e in modo adeguato gli strumenti delle singole discipline.
			Usa in modo adeguato gli strumenti delle singole discipline.
			È abbastanza sicuro nell'uso degli strumenti delle varie discipline.
			Solo in alcune discipline sa usare gli strumenti in modo adeguato.
			Non usa in modo adeguato gli strumenti delle varie discipline.
		Conoscenza ed esposizione	Nel corso del quadrimestre, l'alunno/a ha acquisito in modo personale e approfondito le conoscenze fondamentali e le espone in modo accurato ed esauriente, utilizzando anche i linguaggi specifici delle discipline.
			Nel corso del quadrimestre, l'alunno/a ha acquisito in modo consapevole le conoscenze fondamentali e le espone in modo corretto e pertinente, utilizzando anche i linguaggi specifici di ogni disciplina.

			Nel corso del quadrimestre, l'alunno/a ha acquisito le conoscenze fondamentali e le espone in modo meccanico. / ma fatica ad esporle.
			Nel corso del quadrimestre, l'alunno/a ha acquisito in parte – in modo superficiale – dispersivo – disorganico – generico – sommario – approssimativo le conoscenze fondamentali e le espone con fatica.
			Nel corso del quadrimestre, l'alunno/a ha acquisito in modo frammentario le conoscenze fondamentali e le espone con difficoltà.

INDICATORI E CRITERI CLASSE TERZA SECONDARIA PRIMO QUADRIMESTRE

RELAZIONE CON GLI ALTRI	ACCETTAZIONE DELL'ALTRO	Confronto	Esprime le proprie idee e tiene in considerazione le proposte e i consigli degli adulti e dei compagni.
			Esprime le proprie idee e, in genere, tiene in considerazione le proposte e i consigli degli adulti e dei compagni.
			Si esprime e si confronta con gli adulti e i compagni solo se sollecitato.
			Non sempre è disponibile ad esprimere le proprie idee e ad ascoltare le proposte e i consigli degli adulti e dei compagni.
		Collaborazione	Partecipa alle discussioni e alle varie attività portando il proprio contributo costruttivo e originale.
			Partecipa attivamente alle discussioni e alle varie attività.
			Se interessato, partecipa alle discussioni e alle varie attività.
			Se sollecitato, partecipa alle discussioni e alle varie attività.
			Raramente partecipa alle discussioni e alle varie attività.
		Gestione del conflitto (Solo se necessario)	Risolve un eventuale conflitto dialogando con l'altro.
			Risolve un eventuale conflitto ricorrendo il più possibile al dialogo.
			Risolve un eventuale conflitto con la mediazione dei compagni e dell'insegnante.
			Tende a risolvere un eventuale conflitto con aggressività fisica o verbale / evitando il confronto senza prendere posizione / subendo la situazione senza reagire.
AUTONOMIA PERSONALE	PERCEZIONE DI SÈ	Percezione di sé	Conosce e utilizza le proprie abilità e competenze nei vari ambiti.
			Mostra una buona consapevolezza delle proprie abilità e competenze nei vari ambiti.
			Mostra una sufficiente consapevolezza delle proprie abilità e competenze nei vari ambiti.
			Con l'aiuto degli insegnanti, prende coscienza delle proprie capacità e dei propri limiti.
			Non è in grado di percepire le proprie capacità e i propri limiti.
	RESPONSABILITA'	Autoregolazione	Assume comportamenti adeguati al contesto e osserva le regole fissate dalla scuola.
			Generalmente assume comportamenti adeguati al contesto e osserva le principali regole fissate dalla scuola.
			Se guidato, osserva le regole comportamentali fissate dalla scuola e riesce a controllare la propria impulsività e/o emotività e/o aggressività.
			Conosce, ma fatica ad osservare le regole comportamentali fissate dalla scuola; difficilmente riesce a controllare la propria impulsività e/o emotività e/o aggressività.
		Autonomia di giudizio	Riesce a giudicare autonomamente le situazioni e si confronta con gli altri, giungendo a una decisione personale.
			Riesce a giudicare autonomamente le situazioni e si confronta con gli altri, giungendo talvolta a una decisione.
			Deve essere sollecitato e guidato ad esprimere giudizi e a confrontarsi con gli altri.
			Si adegua alle decisioni degli altri.
		Cura del materiale (solo se necessario)	È accurato e puntuale nella predisposizione e nella gestione del proprio materiale.
			Ha il materiale necessario e lo usa in modo corretto.
			Va guidato e supportato per gestire il proprio materiale.
			Manifesta difficoltà nella gestione del proprio materiale, che spesso non porta.

AUTONOMIA COGNITIVA	IMPEGNO	Impegno	Affronta con sicurezza le situazioni problematiche che incontra, portando a termine con precisione il lavoro assegnato.
			Affronta le situazioni problematiche che incontra, portando a termine il lavoro assegnato.
			Di solito, affronta le situazioni problematiche che incontra, portando a termine il lavoro assegnato.
			Se guidato e/o sollecitato, porta a termine il lavoro proposto.
			Si scoraggia di fronte alle difficoltà e non esegue il lavoro assegnato. Non è in grado di proceder e correttamente nel lavoro.
	CONTENUTI	Acquisizione del metodo 1	Usa con sicurezza e in modo adeguato gli strumenti delle singole discipline.
			Usa in modo adeguatogli strumenti delle singole discipline.
			È abbastanza sicuro nell'uso degli strumenti delle varie discipline.
			Solo in alcune discipline sa usare gli strumenti in modo adeguato.
			Non usa in modo adeguato gli strumenti delle varie discipline.

		Acquisizione del metodo 2	Conosce le diverse procedure e le applica in modo consapevole in situazioni diverse.
			Conosce le diverse procedure e le applica in modo corretto.
			Conosce le procedure e le applica per lo più in modo corretto / ma per lo più in modo meccanico.
			Conosce le diverse procedure ma non sempre sa applicarle correttamente.
			Non è in grado di procedere correttamente nel lavoro. Si limita a seguire semplici schemi proposti dall'insegnante.
		Conoscenza e organizzazione	Nel corso del quadrimestre l'alunno/a ha acquisito in modo approfondito le conoscenze e le sa organizzare in modo autonomo e personale.
			Nel corso del quadrimestre l'alunno/a ha acquisito in modo consapevole le conoscenze e le sa organizzare autonomamente.
			Nel corso del quadrimestre l'alunno/a ha acquisito le conoscenze fondamentali in modo meccanico e le sa organizzare in base a criteri dati.
			Nel corso del quadrimestre l'alunno/a ha acquisito in parte – in modo superficiale – dispersivo – disorganico – sommario – approssimativo le conoscenze fondamentali e le sa organizzare solo con l'aiuto dell'insegnante.
			Nel corso del quadrimestre l'alunno/a ha acquisito solo alcune conoscenze fondamentali e ha difficoltà ad organizzarle.
		Esposizione orale	Comunica in modo accurato ed esauriente, utilizzando anche i linguaggi specifici delle discipline.
			Sa comunicare in modo corretto e pertinente, utilizzando anche i linguaggi specifici di ogni disciplina.
			Espone con chiarezza le informazioni richieste.
			Espone con sufficiente chiarezza le informazioni richieste (privilegiando il linguaggio figurativo / grafico / musicale / corporeo).
			Espone quanto ha appreso / la sua esperienza in modo frammentario / dispersivo / disorganico / sommario / poco approfondito/ superficiale /approssimativo.

INDICATORI E CRITERI CLASSE PRIMA E SECONDA SECONDARIA SECONDO QUADRIMESTRE

		RELAZIONE E COMPORTAMENTO	Nel corso del secondo quadrimestre, l'alunno/a ha continuato a relazionarsi positivamente con i compagni e gli insegnanti e ad assumere comportamenti adeguati al contesto.
			Nel corso del secondo quadrimestre, l'alunno/a ha continuato a relazionarsi abbastanza correttamente con i compagni e gli insegnanti e ad assumere generalmente comportamenti adeguati al contesto.
			Nel corso del secondo quadrimestre, l'alunno/a ha migliorato la relazione con i compagni e gli insegnanti e ha assunto comportamenti generalmente/abbastanza adeguati al contesto.
			Nel corso del secondo quadrimestre, l'alunno/a ha mostrato ancora fatica nella relazione con i compagni e gli insegnanti / e ha continuato a comportarsi in modo poco adeguato al contesto.

		IMPEGNO	È sempre stato/a accurato/a e puntuale nella gestione del proprio materiale e nel rispetto delle consegne.
			È stato/a puntuale nella gestione del proprio materiale e nel rispetto delle consegne.
			Ha ancora bisogno di essere guidato nella gestione del proprio materiale e nel rispetto delle consegne.
			Ha migliorato la gestione del proprio materiale e il rispetto delle consegne.
			Permangono fatiche nella gestione del proprio materiale e nel rispetto delle consegne.
		PROFITTO	Rispetto alla situazione di partenza, l'alunno/a ha consolidato/confermato/migliorato le abilità e ha acquisito una conoscenza degli argomenti approfondita e completa.
			Rispetto alla situazione di partenza, l'alunno/a ha consolidato/confermato/migliorato le abilità e ha acquisito una conoscenza degli argomenti più che buona.
			Rispetto alla situazione di partenza, l'alunno/a ha consolidato/confermato/migliorato le abilità e ha acquisito una buona/più che sufficiente conoscenza degli argomenti.
			Rispetto alla situazione di partenza, l'alunno/a ha consolidato/confermato solo in parte le abilità e ha acquisito una conoscenza quasi sufficiente degli argomenti.
			Rispetto alla situazione di partenza non ha evidenziato miglioramenti significativi nelle abilità e la conoscenza degli argomenti è sommaria / approssimativa / superficiale / incompleta / parziale / lacunosa. Tuttavia il Consiglio di classe ha deciso l'ammissione della classe seconda, perché…

INDICATORI E CRITERI CLASSE TERZA SECONDARIA SECONDO QUADRIMESTRE

II QUADRIMESTRE	PROFILO	RELAZIONE E COMPORTAMENTO	Nel corso del secondo quadrimestre, l'alunno/a ha continuato a relazionarsi positivamente con i compagni e gli insegnanti e ad assumere comportamenti adeguati al contesto.
			Nel corso del secondo quadrimestre, l'alunno/a ha continuato a relazionarsi abbastanza correttamente con i compagni e gli insegnanti e ad assumere generalmente comportamenti adeguati al contesto.
			Nel corso del secondo quadrimestre, l'alunno/a ha migliorato la relazione con i compagni e gli insegnanti e ha assunto comportamenti generalmente/abbastanza adeguati al contesto.
			Nel corso del secondo quadrimestre, l'alunno/a ha mostrato ancora fatica nella relazione con i compagni e gli insegnanti / e ha continuato a comportarsi in modo poco adeguato al contesto.
		IMPEGNO	È sempre stato/a accurato/a e puntuale nella gestione del proprio materiale e nel rispetto delle consegne.
			È stato/a puntuale nella gestione del proprio materiale e nel rispetto delle consegne.
			Ha ancora bisogno di essere guidato nella gestione del proprio materiale e nel rispetto delle consegne.
			Ha migliorato la gestione del proprio materiale e il rispetto delle consegne.
			Permangono fatiche nella gestione del proprio materiale e nel rispetto delle consegne.
		PARTECIPAZIONE	Ha partecipato attivamente alle varie proposte didattiche portando il proprio contributo / costruttivo e originale.
			Si è sforzato/a di partecipare alle varie proposte attività didattiche.
			Nonostante le sollecitazioni, non ha contribuito alle varie attività proposte.

		PROFITTO	Rispetto alla situazione di partenza, l'alunno/a ha consolidato/confermato/migliorato le abilità e ha acquisito una conoscenza degli argomenti approfondita e completa.
			Rispetto alla situazione di partenza, l'alunno/a ha consolidato/confermato/migliorato le abilità e ha acquisito una conoscenza degli argomenti più che buona.
			Rispetto alla situazione di partenza, l'alunno/a ha consolidato/confermato/migliorato le abilità e ha acquisito una buona/più che sufficiente conoscenza degli argomenti.
			Rispetto alla situazione di partenza, l'alunno/a ha consolidato/confermato solo in parte le abilità e ha acquisito una conoscenza quasi sufficiente degli argomenti.
			Rispetto alla situazione di partenza non ha evidenziato miglioramenti significativi nelle abilità e la conoscenza degli argomenti è sommaria / approssimativa / superficiale / incompleta / parziale / lacunosa. Tuttavia il Consiglio di classe ha deciso l'ammissione della classe seconda, perché…

II QUADRIMESTRE	PROFILO	PARTECIPAZIONE	(Nome alunno) è sempre stato attivo e propositivo nel gruppo e/o nella classe.
			(Nome alunno) ha sempre fatto interventi pertinenti nelle discussioni e nelle varie attività.
			(Nome alunno) ha partecipato alle discussioni e alle attività proposte.
			(Nome alunno) non sempre è intervenuto autonomamente nelle discussioni e alle attività proposte.
			(Nome alunno) ha partecipato ancora con difficoltà alle discussioni e alle varie attività.
		IMPEGNO	Ha affrontato le situazioni problematiche con determinazione, portando a termine autonomamente e correttamente il lavoro assegnato.
			Ha saputo affrontare le situazioni problematiche che gli si sono presentate, portando a termine correttamente il lavoro assegnato.
			Ha saputo affrontare le situazioni problematiche che gli si sono presentate , portando a termine il lavoro assegnato.
			Talvolta ha avuto bisogno della guida dell'insegnante per affrontare le situazioni problematiche che gli si sono presentate.
			Ha cercato di impegnarsi nel superare le difficoltà anche se i risultati non sono sempre stati soddisfacenti.
		PROFITTO	(Nome alunno) ha consolidato/confermato/migliorato le proprie abilità e competenze dimostrando di saper rielaborare le conoscenze acquisite in modo critico e originale.
			(Nome alunno) ha consolidato/confermato/migliorato le proprie abilità e competenze dimostrando di saper rielaborare le conoscenze acquisite in modo consapevole.
			(Nome alunno) ha confermato le proprie abilità e competenze dimostrando di aver acquisito le conoscenze e i concetti di base in modo meccanico.
			(Nome alunno) ha acquisito una superficiale conoscenza degli argomenti, che fatica a rielaborare.
			(Nome alunno) non ha evidenziato miglioramenti significativi nelle abilità e la conoscenza degli argomenti è sommaria / approssimativa / superficiale / incompleta / parziale / lacunosa.

Si precisa che per gli alunni certificati ai sensi della Legge 104/1992 e della Legge 170/2010, il giudizio potrà essere formulato tenendo conto della situazione specifica dell'alunno, anche discostandosi da quanto previsto dalle griglie e dagli indicatori/descrittori, in relazione, rispettivamente, del Piano educativo individualizzato (PEI) e del Piano didattico personalizzato (PDP).

ELEMENTI DA CONSIDERARE NEL CASO DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E /O AGLI ESAMI DI STATO

NOTA MIUR 10/10/2017 N. 1865

- **«**Al fine di garantire equità e trasparenza, il *collegio dei docenti delibera i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento* *che vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici*, *al pari delle modalità e dei tempi della comunicazione alle famiglie.*
- In particolare, considerata la *funzione formativa di accompagnamento* dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo, *il collegio dei docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento (ad esempio definendo descrittori, rubriche di valutazione,* ecc.).
- *Definisce, altresì, i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo* di istruzione *nel caso di voto inferiore a* 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione».
- ***«****L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado* ***è*** *disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline*.
- *Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline* da riportare sul documento di valutazione.
- A seguito della valutazione periodica e finale, *la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, a*ttiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento».

NON Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo (D.L.gs. 62/2017; Nota 1865/2017; Legge 150/2024)

- *Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento* in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, ***CON ADEGUATA MOTIVAZIONE***, la non *ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo (Art. 6 c. 2 D.L.gs 62/17).*
- In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, ***CON ADEGUATA MOTIVAZIONE*** *e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti*, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10).
- Nel caso di valutazione **del comportamento inferiore a sei decimi**, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi (la valutazione del comportamento inferiore a sei decimi è imputabile a comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate , anche con riferimento alle violazioni previste dal regolamento d'istituto).

NOTA BENE - LA DECISIONE DI NON AMMISSIONE DEVE TENERE CONTO (ELEMENTI DA RIPORTARE NEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE):

- Delle specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento attivate dall'Istituto scolastico una volta rilevate, in corso d'anno, le carenze dell'alunno nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.
- Dell'esito negativo del percorso di recupero organizzato tempestivamente dall'Istituto scolastico, specificatamente rivolto al superamento delle carenze rilevate e, dunque, al miglioramento dei livelli di apprendimento.
- Dell'impossibilità di recuperare le carenze rilevate mediante strategie di intervento organizzabili dall'istituto procedente, anche durante l'anno successivo.
- Tale impossibilità deve essere motivata adeguatamente dal Consiglio di classe, indicando perché tali strategie sarebbero irrilevanti al fine di "compensare" le insufficienze nelle varie materie.
- Del fatto che non siano stati mostrati dallo studente evidenti progressi nel corso dell'anno, ma anzi sia emerso un generale disinteresse per il recupero delle lacune emerse.
- Che, in base agli artt. 1 e 6 del D.L.gs. 62 del 13/04/2017, e alla circolare M.I. 1865 del 10/10/2017, il giudizio di non ammissione alla classe successiva faccia riferimento a periodi più ampi rispetto al singolo anno scolastico, e ciò «anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline".

NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE (artt.6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017, ***nota 1865/17*** - **Nota sugli esami di Stato)**
In sede di ***scrutinio finale***, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, ***l'ammissione all'esame di Stato*** è disposta, in via generale, ***anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline*** *(voto inferiore a sei/decimi)* e avviene in presenza dei seguenti requisiti:
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
b) ***non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame*** di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del D.P.R. n. 249/1998;
c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi.

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
Riferimenti normativi:

- D.L.gs. n. 62 del 13/4/2017 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- D.M. n. 741 del 03/10/2017 - Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;
- Nota MIUR n. 1865 del 10/10/2017 - Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.
- Nota (annuale) MIM sugli esami di Stato…

Il primo ciclo di istruzione, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso alla scuola secondaria di secondo grado o al sistema dell'istruzione e formazione professionale regionale.
L'esame di Stato è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite, le otto competenze chiave europee (come da certificazione delle competenze pag. 26), in linea con il profilo dello studente, dall'alunna o dall'alunno al termine del primo ciclo di istruzione.

INDICAZIONI RELATIVE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE	**RIFERIMENTI NORMATIVI**

Voto di ammissione L'ammissione o non ammissione all'Esame di Stato deve essere formulata mediante una valutazione in decimi alla quale concorre tutto il percorso effettuato dall'alunno nell'arco del triennio. Quindi il Consiglio di classe, nel formulare il voto di ammissione, deve tener conto non solo degli esiti disciplinari conseguiti nel terzo anno ma anche degli esiti dei due anni precedenti. Inoltre dovranno essere presi in considerazione i seguenti indicatori: ▪ impegno ▪ interesse e partecipazione ▪ attenzione ▪ evoluzione del processo di apprendimento ▪ rispetto delle regole ▪ partecipazione costruttiva ad esperienze opzionali o laboratoriali o extrascolastiche ▪ eventuali condizioni di disagio socio/ambientale Il voto di ammissione viene formulato durante gli scrutini finali, a conclusione del terzo anno. <u>In caso di valutazione negativa viene espresso un giudizio di non ammissione all'esame.</u>	*In sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado in istituzioni scolastiche statali o paritarie sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:* *a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definite dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;* *b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;* *c) aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi.* *Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.* (art 2 comma 1 e 2 del D.M n 741 del 03/10/2017) *In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi senza utilizzare frazioni decimali.* *Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.* (art 6 e 7 D.Lgs.n.62 del 13/4/2017 e nota MIUR n. 1865 del 10/10/2017)

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

DECRETO 30/01/2024, N. 14 adozione dei modelli di certificazione delle competenze a partire dall'a.s.2023/2024

Articolo 1 (Finalità della certificazione delle competenze e raccordo dei modelli)

1. *"Le istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo e del secondo ciclo di istruzione ...certificano l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite dagli studenti e dagli adulti attraverso i modelli di cui al presente decreto.*
2. *La certificazione descrive, ai fini dell'orientamento, il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, a cui l'intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato.*

   […]

4. Con il presente decreto i modelli di certificazione delle competenze vigenti sono raccordati e hanno tutti come base comune di riferimento le competenze chiave per l'apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 2018, mentre si differenziano, necessariamente, nella descrizione analitica delle competenze.

Articolo 2 (Tempi e modalità di rilascio della certificazione)

1. *La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della classe quinta di scuola primaria, al termine del primo ciclo di istruzione agli studenti che superano l'esame di Stato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, in assolvimento dell'obbligo di istruzione e in uscita dai percorsi di istruzione per gli adulti di primo livello.*
2. *La certificazione delle competenze rilasciata al termine della classe quinta della scuola primaria, redatta in sede di scrutinio finale dai docenti di classe, è consegnata alla famiglia e, in copia, all'istituzione scolastica del grado successivo.*
3. *La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo di istruzione, redatta in sede di scrutinio finale dal consiglio di classe, è messa a disposizione sia della famiglia degli studenti che superano l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sia dell'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo all'interno dell'E-Portfolio orientativo personale delle competenze di cui al decreto ministeriale 22 dicembre 2022, n. 328.*

[…]

Articolo 4 (Modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione)

1. *Tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017, è adottato il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione, di cui all'allegato B.*
2. *Il modello di cui al comma l è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, che descrive i livelli conseguiti nelle prove nazionali di italiano e matematica.*
3. *Il modello è, altresì, integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017.*
4. *Per gli studenti con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.*

[…]

Articolo 9 (Norme finali)

1. *I modelli di certificazione delle competenze di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 sono adottati a partire dall'anno scolastico 2023/2024,* ***in sostituzione di quelli di cui*** *al D.M. 27 gennaio 2010, n. 9,* ***al D.M. 3 ottobre 2017, n. 742 e alla Nota del Direttore generale della DGOSVI prot. 22381 del 31 ottobre 2019".***



Ministero dell'istruzione e del merito

Istituzione scolastica

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Si certifica che _____

nat_ a _____ (prov. __) il __/__/____,

ha raggiunto, al termine del primo ciclo di istruzione, i livelli di competenza di seguito illustrati.

COMPETENZA CHIAVE	COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA	LIVELLO*
Competenza alfabetica funzionale	Padroneggiare la lingua di scolarizzazione in modo da comprendere enunciati, raccontare le proprie esperienze e adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.	
Competenza multilinguistica	Utilizzare la lingua inglese a livello elementare in forma orale e scritta (comprensione orale e scritta, produzione scritta e produzione/interazione orale) in semplici situazioni di vita quotidiana in aree che riguardano bisogni immediati o argomenti molto familiari (Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue). Avere consapevolezza che esistono lingue e culture diverse.	
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria	Utilizzare le conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali. Osservare comportamenti e atteggiamenti rispettosi verso l'ambiente, i beni comuni, la sostenibilità.	
Competenza digitale	Utilizzare con responsabilità le tecnologie digitali in contesti comunicativi concreti per ricercare informazioni e per interagire con altre persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi semplici.	
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare	Avere cura e rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente; affrontare positivamente i conflitti, collaborare con altri, empatizzare. Esprimere le proprie personali opinioni e sensibilità nel rispetto di sé e degli altri. Utilizzare conoscenze e nozioni di base per ricercare nuove informazioni. Accedere a nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. Portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri.	
Competenza in materia di cittadinanza	Rispettare le regole condivise e collaborare con gli altri per la costruzione del bene comune. Partecipare alle diverse forme di vita comunitaria, divenendo consapevole dei valori costituzionali. Riconoscere le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco.	
Competenza imprenditoriale	Dimostrare originalità e spirito di iniziativa. Realizzare semplici progetti. Assumersi le proprie responsabilità, chiedere aiuto e fornirlo quando necessario. Riflettere sulle proprie scelte.	
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali	Orientarsi nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche, esprimendo curiosità e ricerca di senso. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento, esprimersi negli ambiti più congeniali: motori, artistici e musicali.	
L'alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente a:		

Data_____ Il Dirigente scolastico

_____

(*) Livello	*Indicatori esplicativi*
A - Avanzato	*L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.*
B - Intermedio	*L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.*
C - Base	*L'alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.*
D - Iniziale	*L'alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.*

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE E-PORTFOLIO

Decreto 22 DICEMBRE 2022 N. 328 di adozione delle Linee guida per l'orientamento, relative alla riforma 1.4 "Riforma del sistema di orientamento", nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.

DALLE LINEE GUIDA

[…]

5.2 *"La dimensione orientativa della scuola secondaria di primo grado va potenziata, garantendo agli studenti l'opportunità di attività opzionali e facoltative infra ed extra scolastiche (quali ad esempio attività culturali, laboratoriali creative e ricreative, di volontariato, sportive, ecc.). Esse hanno lo scopo di consentire agli studenti occasioni per autenticare e mettere a frutto attitudini, capacità e talenti nei quali reputino di poter esprimere il meglio di sé".*

5.3 *Sono molteplici i percorsi di istruzione e formazione secondari che possono essere scelti dagli studenti in uscita dalle scuole secondarie di primo grado. Si tratta di percorsi che offrono esperienze diverse di apprendimento, tutte qualificate a cogliere le sfide future".*

[…]

4. *Il valore educativo dell'orientamento*

4.1 La persona necessita di continuo orientamento e ri-orientamento rispetto alle scelte formative, alle attività lavorative, alla vita sociale. I talenti e le eccellenze di ogni studente, quali che siano, se non costantemente riconosciute ed esercitate, non si sviluppano, compromettendo in questo modo anche il ruolo del merito personale nel successo formativo e professionale. L'orientamento costituisce perciò una responsabilità per tutti gli ordini e gradi di scuola, per i docenti, per le famiglie e i diversi attori istituzionali e sociali con i quali lo studente interagisce.

4.2 L'attività didattica in ottica orientativa è organizzata a partire dalle esperienze degli studenti, con il superamento della sola dimensione trasmissiva delle conoscenze e con la valorizzazione della didattica laboratoriale, di tempi e spazi flessibili, e delle opportunità offerte dall'esercizio dell'autonomia.

4.3 L'orientamento inizia, sin dalla scuola dell'infanzia e primaria7 , quale sostegno alla fiducia, all'autostima, all'impegno, alle motivazioni, al riconoscimento dei talenti e delle attitudini, favorendo anche il superamento delle difficoltà presenti nel processo di apprendimento.

[…]

9. *Consiglio di orientamento, curriculum dello studente ed E-Portfolio*

9.1 *Nella scuola secondaria di primo grado è previsto che ad ogni studente venga rilasciato un consiglio di orientamento finale sul percorso di formazione da intraprendere nel secondo ciclo.*

[…]

9.3 *L'E-Portfolio dello studente rappresenta un'innovazione tecnica e metodologica per rafforzare, in chiave orientativa, il "consiglio di orientamento", per la scuola secondaria di primo grado, e il "curriculum dello studente", per la scuola secondaria di secondo grado, ricomprendendoli altresì in un'unica, evolutiva interfaccia digitale".*

Che cos'è l'E-Portfolio e quali benefici offre agli studenti?

L'E-Portfolio è uno strumento digitale che raccoglie tutte le informazioni sul percorso scolastico degli studenti, sulle competenze maturate negli anni e sulle esperienze formative svolte.

Lo strumento evolve insieme agli studenti, accompagnandoli nel percorso di crescita personale e aiutandoli a individuare i punti di forza e le aree di miglioramento.

Lo scopo dell'E-Portfolio è, dunque, favorire l'orientamento degli studenti aiutandoli a compiere le scelte più in linea con le proprie attitudini e aspirazioni.

Come è strutturato l'E-Portfolio?

L'E-Portfolio è strutturato in cinque sezioni:

- "Percorso di studi", che riporta tutte le informazioni necessarie a ricostruire il percorso di studi degli studenti, incluse quelle relative ai moduli di orientamento formativo;
- "Sviluppo delle competenze", che permette di seguire i progressi compiuti a seguito dello svolgimento di attività in ambito scolastico ed extrascolastico, nonché di eventuali certificazioni conseguite dagli studenti;
- "Capolavoro", in cui sono caricati e archiviati i capolavori selezionati dagli studenti e le eventuali riflessioni relative al percorso svolto o ai capolavori realizzati;
- "Autovalutazione", in cui gli studenti, a partire dal terzo anno della scuola secondaria di primo grado, possono autovalutare le competenze maturate ed inserire riflessioni in chiave valutativa, autovalutativa e orientativa sul percorso svolto;
- "Documenti", che contiene la Certificazione delle competenze, una volta resa disponibile dalla scuola, il Curriculum dello studente rilasciato al superamento dell'esame di Stato del secondo ciclo e il Consiglio di orientamento che sarà reso disponibile dall'a.s. 2024/2025.

Chi può accedere all'E-Portfolio?

L'E-Portfolio è accessibile tramite login alle seguenti categorie di utenti:

- studenti delle scuole secondarie di primo grado;
- i loro genitori o persone che esercitino la responsabilità genitoriale;
- dirigenti scolastici;
- docenti abilitati dalla segreteria scolastica;
- docenti con funzioni di tutor;
- personale amministrativo delle istituzioni scolastiche.

Per quanto concerne la compilazione della sezione "Capolavoro" E-Portfolio si farà riferimento alle Linee operative, Nota MIM 17/05/2024, n. 1616.

SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILARE

D.L.gs 13 aprile 2017, n. 62

[…]

Art. 22 Valutazione di alunne, alunni, studentesse e studenti in ospedale

1. *"Per le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti, i docenti che*
Impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni e studenti, ai fini della valutazione periodica e finale.

2. *Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe.*
Analogamente si procede quando l'alunna, l'alunno, la studentessa o lo studente, ricoverati nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, devono sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse. Le modalità attuative del presente comma sono indicate nell'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'articolo 12, comma 4.

3*.* ***Le modalità di valutazione di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare".***

Art. 23 Istruzione parentale (Homeschooling)

1. "In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. ***Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità*** *per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione".*

ESAMI INTEGRATIVI ED ESAMI DI IDONEITÀ NEI PERCORSI DEL SISTEMA NAZIONALE

DI ISTRUZIONE D.M. 8/2/2021, N. 5

Articolo 2 Esami di idoneità nel primo ciclo d'istruzione. Requisiti di ammissione
[…]
3. "*Possono accedere all'esame di idoneità alla prima, seconda e terza classe di scuola secondaria di primo grado coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età.*
4. *Accedono all'esame di idoneità anche gli alunni e le alunne, già iscritti in una scuola statale o paritaria del primo ciclo, che si siano ritirati dalle lezioni entro il 15 marzo dell'anno scolastico di riferimento.*
5. *Possono accedere, altresì, all'esame di idoneità per l'anno di corso successivo a quello cui possono essere ammessi a seguito di scrutinio finale, senza interruzione della frequenza scolastica, gli alunni ad alto potenziale intellettivo con opportuna certificazione attestante anche il grado di maturazione affettivo-relazionale su richiesta delle famiglie e su parere favorevole espresso all'unanimità dai docenti della classe o dal consiglio di classe.*
6. Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva, presso una istituzione scolastica statale o paritaria, ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione".

Articolo 3 Esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione. Modalità di svolgimento
1. *"I genitori degli alunni o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale presentano, entro il 30 aprile di ciascun anno, la richiesta di sostenere l'esame di idoneità al dirigente dell'istituzione scolastica statale o paritaria prescelta, unitamente al progetto didattico-educativo seguito nel corso dell'anno. L'istituzione scolastica accerta l'acquisizione degli obiettivi in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo.*
2. *Nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliano avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente durante l'esame di idoneità, alla domanda è allegata copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e, ove predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato.*
3*. L'esame di idoneità si svolge in un'unica sessione entro il 30 giugno, secondo il calendario definito da ciascuna istituzione scolastica.*
4. *Il dirigente scolastico nomina la commissione per gli esami di idoneità, sulla base delle designazioni effettuate dal collegio dei docenti.*
5. *Per gli esami di idoneità alle classi di scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da due docenti di scuola primaria ed è presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato.*
6. *Per gli esami di idoneità alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da docenti corrispondenti al consiglio di classe dell'anno di corso per il quale è richiesta l'idoneità ed è presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato.*
7. *L'esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, inteso ad accertare l'idoneità dell'alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l'esame, si articola in una prova scritta relativa alle competenze linguistiche, in una prova scritta relativa alle competenze logico matematiche ed in un colloquio.*
8*. Nel caso di alunni con disabilità la commissione di cui ai commi 5 e 6 è integrata con un docente per le attività di sostegno.*
9. *L'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado si articola nelle prove scritte di italiano, matematica e inglese, nonché in un colloquio pluridisciplinare.*

10*. Le prove d'esame sono predisposte dalla commissione tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo di cui al comma 1 nonché, nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato, laddove presente.*
11. *L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità. I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo possono essere ammessi a frequentare la classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice".*

Il dirigente scolastico
Prof.ssa Maria Luisa Mastrogiovanni